



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Copia

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 70 del 29/12/2022

Oggetto: Razionalizzazione annuale delle partecipazioni ex artt. 20 e 26, c. 11, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Dato atto che le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 in data 18 agosto 2000 e dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale vennero tutte osservate, il Consiglio Comunale di Domodossola, alle ore ventuno, si è riunito nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione.

Sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. PIZZI Fortunato Lucio - Sindaco	Sì
2. BOSSI Marco - Presidente	Sì
3. BESANA Paola - Consigliere	Sì
4. CAPRISTO Domenico - Consigliere	Sì
5. DELBARBA Federico - Consigliere	Sì
6. GANDOLFI Maria Elena - Consigliere	Sì
7. LIPARI Silvia - Consigliere	No
8. MICELI Claudio Antonio - Consigliere	Sì
9. OIOLI Maurizio - Consigliere	Sì
10. PAGANI Chiara - Consigliere	Sì
11. PIZZICOLI Daniele - Consigliere	Sì
12. RACCO Simone - Consigliere	Sì
13. SANZONE Miria - Consigliere	No
14. TANDURELLA Angelo - Consigliere	No
15. TRIPODI Angela - Consigliere	No
16. VENTRELLA Ettore - Consigliere	Sì
17. VIRGILI Alberto - Consigliere	Sì
Totale presenti	13
Totale assenti	4

Presiede: Sig. **BOSSI Marco**
Assiste: Dott.ssa **SALINA Antonella**

Presidente
Segretario Generale

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

IL CONSIGLIO COMUNALE ESAMINA LA SEGUENTE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE N.70 DEL 07/12/2022

ISTRUTTORE REDATTORE: Michela Marian UNITÀ ORGANIZZATIVA Ragioneria E Controllo Di Gestione

OGGETTO: Razionalizzazione annuale delle partecipazioni ex artt. 20 e 26, c. 11, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso:

- che il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, stabilisce, all'art. 4 co. 1, che i Comuni non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

- che i Comuni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società:

1) esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 co. 2 del citato TUSP, comunque nei limiti di cui al co. 1 del medesimo articolo:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 50/2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17 co. 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti e allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 co. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

2) al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

[...], tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4 co. 3 TUSP);

3) bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Tali partecipazioni non devono essere comunque superiori all'1% del capitale sociale (art. 4 co. 9-ter TUSP);

- che l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;

- che, se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

- che in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 prevede che l'alienazione delle partecipazioni non consentite avvenga o tramite piano di riassetto, razionalizzazione, fusione o soppressione quando si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art.4 o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art.4.

- che l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

Visto l'art. 20 comma 4 del TUSP, il quale dispone: “In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente”;

Atteso che, per effetto dell'art. 20 del menzionato TUSP, entro il 31 dicembre 2022 il Comune deve provvedere ad effettuare con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un nuovo piano di riassetto per la razionalizzazione;



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Viste le linee guida per la ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2021, rese pubbliche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprensive di un modello standard di scheda di rilevazione e relative misure da adottare, al fine di favorire il corretto adempimento delle disposizioni di cui al citato art. 20 del TUSP;

Atteso che il Consiglio Comunale con delibera n. 58 del 21/12/2021 ha approvato la razionalizzazione annuale 2021 delle partecipazioni possedute al 31/12/2020 dal Comune di Domodossola ai sensi dell'art. 24 del dlgs. 175/2016;

La suddetta delibera:

- ✓ è stata trasmessa alla Corte dei conti;
- ✓ è stata trasmessa al Ministero dell'economia;
- ✓ è stata pubblicata sul sito internet dell'ente.

Con la delibera sopra citata il Consiglio comunale ha deciso il mantenimento delle partecipazioni senza interventi.

Alla data della presente delibera, l'ente possiede le seguenti partecipazioni:

- Idrablu S.p.A., quota di partecipazione pari al 59,00%;
- Distretto Turistico dei Laghi s.c.r.l., quota di partecipazione pari al 2,99%;
- Conservco S.p.A., quota di partecipazione pari al 9,55%;
- G.A.L. Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola s.r.l., quota di partecipazione pari al 0,17%;
- Asmel Consortile soc. cons. a r.l., quota di partecipazione pari al 0,44%.

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, l'ufficio ragioneria ha predisposto, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 175/2016, la relazione annuale (**Allegato A**) contenente le informazioni organizzative-strutturali e contabili delle società partecipate alla data del 31.12.2021;

Vista la deliberazione di C.C. n. 31 del 30/05/2022 in cui, a seguito di un'analisi di mercato e di un confronto con altre Centrali di committenza, è stato affidato il servizio alla Provincia del V.C.O in quanto l'entità del corrispettivo richiesto da Asmel Consortile per le attività di committenza ausiliarie risulta particolarmente oneroso.

Preso atto che il servizio di committenza risulta prioritario per l'ente e che l'esperienza avuta con l'Ente Provinciale è ad oggi positivo tanto che si intende proseguire ed estendere la collaborazione, si propone la dismissione della partecipazione in Asmel Consortile soc. cons. a r.l.,

Visto il parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 e smi;

Dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

Visti altresì gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Servizio Bilancio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

2. di approvare la relazione annuale delle società partecipate al 31/12/2021, documento che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

3. di dare atto che a seguito della presente ricognizione delle partecipazioni sussistono le condizioni per il mantenimento delle seguenti partecipazioni detenute dal Comune di Domodossola per le motivazioni illustrate nell'allegata relazione:

- Idrablu S.p.A.;
- Distretto Turistico dei Laghi s.c.r.l.;
- Conservco S.p.A.;
- G.A.L. Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola s.r.l.;

4. di dismettere, per le ragioni espresse in narrativa e come da scheda e relazione allegate, la partecipazione societaria in Asmel Consortile Soc. Cons. a.r.l., secondo le modalità e i tempi fissati dalla legge.

5. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

6. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.

PARERI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA

reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Salina Antonella

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Salina Antonella



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la suesposta proposta di deliberazione;
- Esaminati gli allegati;
- Udita la relazione dell'Assessore alle Finanze, dott.ssa Gabriella Giacomello;
- Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione presentata;
- Dato atto dell'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL", come risulta dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa ;
- Ritenuta la competenza a deliberare in merito (art.42 TUEL - D.Lgs 267/2000);

Presenti n. 13

Con n. 12 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Gandolfi), resi nelle forme previste dalla legge,

DELIBERA

- **Di approvare** integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto " Razionalizzazione annuale delle partecipazioni ex artt. 20 e 26, c. 11, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100" indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge.

Inoltre, ritenuta l'urgenza di dare esecuzione al presente atto, con n. 12 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Gandolfi), resi in forma palese,

DELIBERA

- **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D. Lgs. n. 267/2000.



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Il presente verbale composto da n° 7 pagine è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to : BOSSI Marco

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to : SALINA Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 comma 1 - T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 03/01/2023 e vi rimarrà affissa per (15) quindici giorni consecutivi dal 03/01/2023 al 18/01/2023.

Domodossola, lì 03/01/2023

Il Segretario Generale
F.to SALINA Antonella

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Generale
SALINA Antonella

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

(Art. 134 comma 4 - T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta eseguibile dal 29/12/2022

Il Segretario Generale
F.to: SALINA Antonella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 comma 3 - T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal _____

Il Segretario Generale
F.to: